

N. R.G. 2167/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2167/2021** promossa da:

**F. M.** (C.F. ...) (DECEDUTO)

contro

**V. D. L.** (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. V. D. L. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. V. D. L.

CONVENUTO

e

**ASSICURATRICE ... S.P.A.** (P.IVA ...) con il patrocinio dell'avv. E. R., elettivamente domiciliata in ..., VIA ..., presso il difensore avv. E. R.,

**A. E. S.A.** (P.I. ...) con il patrocinio dell'avv. C. C. P. e dell'avv. D. P. F., elettivamente domiciliata in ... presso il difensore avv. C. C. P.

PARTE CHIAMATA

con l'intervento di

**G. A.** (C.F. ...) **M. M.** (c.f. ,,,) e **D. M.** (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. A. L. elettivamente domiciliate in ..., presso il difensore avv. A. L.

RICORRENTI IN RIASSUNZIONE

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:

**Le parti intervenute**, in qualità di eredi dell'attore, hanno chiesto che il Tribunale, rigettata ogni domanda/eccezione avversaria, accertato l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole



dell'Avv. V. D. L., condanni l'Avv. V. D. L. (o la compagnia assicurativa la cui polizza sia ritenuta operante in sua manleva) a restituire a G. A., D. M. ed a M. M, eredi di F. M., a titolo di risarcimento danni anche per perdita di "chance" la somma di € 27.207,35 ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi fino al saldo.

**Il convenuto** ha chiesto di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli di cui all'atto di citazione dalla Compagnia Assicuratrice, tenuta a garantirlo secondo i termini di polizza. **ASSICURATRICE ... S.P.A.** nelle conclusioni formulate con l'atto di citazione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

In subordine ha chiesto il rigetto della domanda di manleva per assenza di copertura ai sensi dell'art. 17 di polizza.

In ulteriore subordine ha chiesto che la manleva sia limitata alla sola quota di danno imputabile all'Avv. V. D. L., esclusa la quota riferibile all'Avv. S., con esclusione dei danni derivanti da condotte poste in essere dal convenuto dopo la cessazione del contratto assicurativo e, in ogni caso, dipendenti da consapevoli scelte dell'Avv. V. D. L., volte a determinare un inutile aggravio di attività difensiva, con detrazione della franchigia di € 500,00.

**A. E. S.A.** ha chiesto che il Tribunale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda di riassunzione per carenza di legittimazione attiva, dichiari estinto il procedimento.

Sempre in via preliminare, previa declaratoria di tardività, irritualità ed inammissibilità dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di A. E. S.A., revochi il decreto del 13.01.2022, dichiarando inammissibile la richiesta formulata dal convenuto.

Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli eredi dell'attore, nei confronti dell'assicurato, avv. V. D. L. perché infondate in fatto.

In via gradata ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal convenuto e in via ulteriormente gradata che l'accoglimento della domanda di manleva sia limitata ai danni effettivamente emersi all'esito dell'istruttoria, tenuto conto della responsabilità, anche concorsuale, accertata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Avv. V. D. L. e della richiesta di restituzione dei compensi asseritamente versati allo stesso, con accertamento contenuto nei limiti del massimale, detratta la franchigia di € 500,00.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.** Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 20.5.2021 F. M. aveva convenuto in giudizio l'avv. V. D. L., contestando al medesimo l'omesso diligente svolgimento dell'incarico professionale a lui conferito.



A sostegno della domanda aveva dedotto che l'avv. V. D. L. l'aveva difeso nel giudizio di opposizione, promosso avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Ditta M. F. s.n.c. evidenziando che, dopo l'interruzione del giudizio disposta a seguito del decesso del legale rappresentante della società opposta, il convenuto aveva ommesso di riassumere tempestivamente il giudizio che si era estinto, rendendo così irrevocabile il decreto opposto.

L'avv. V. D. L. l'aveva assistito anche nel giudizio per revocatoria ordinaria, incardinato presso il Tribunale di ..., sez. distaccata di ..., da lui promosso nei confronti della M. F. e F.lli s.n.c.

Anche questo giudizio, iscritto al n. 241/2004 RGT ed interrotto a seguito di morte del procuratore di una delle parti, non era stato riassunto nei termini. La mancata prosecuzione del giudizio aveva impedito all'attore di recuperare un credito di € 9.284,25, nascente da assegno protestato, emesso da M. F. a beneficio dell'attore.

L'avv. V. D. L. l'aveva assistito anche in una serie di procedimenti, instaurati al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione promossa dalla M. F. e F.lli s.n.c. sulla base del decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, giudizi tutti rigettati per infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione.

L'attore concludeva chiedendo la condanna l'avv. V. D. L. al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nell'importo di € 27.207,35 oltre accessori, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

2. Con comparsa depositata il 7.9.2021 si era costituito l'avv. V. D. L. che, senza contestare l'an della pretesa, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa L'ASSICURATRICE ..., con la quale aveva sottoscritto polizza professionale in data 11.5.2007 con scadenza al 11.5.2012 (cfr doc.2).

Considerato che l'inadempimento professionale era stato contestato in data 19.02.2020, il sinistro era stato denunciato dal convenuto anche alla A. E., con la quale era attualmente assicurato con retroattività illimitata.

Assumendo che la polizza originaria fosse stata trasferita tramite l'intermediario ... ad A. E. lamentava che *“la contorta procedura imposta all'assicurato, con quattro compagnie che si rimbalzano le responsabilità” faceva gravare sull'assicurato “una serie di trappole e cavilli che appaiono scientificamente studiati ad impedire l'indennizzo”*.

3. ASSICURATRICE ... S.P.A. si era costituita in data 7.9.2021 chiedendo il rigetto della domanda attorea.

In subordine aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva per assenza di copertura ai sensi dell'art. 17 di polizza.

In ulteriore subordine aveva chiesto che la manleva venisse limitata alla sola quota di danno imputabile all'Avv. V. D. L., esclusa la quota parte riferibile all'Avv. S., con esclusione dei danni



derivanti da condotte poste in essere dall'assicurato dopo la cessazione del contratto assicurativo e, in ogni caso, dipendenti da consapevoli scelte dell'Avv. V. D. L., volte a determinare un inutile aggravio di attività difensiva, con detrazione della franchigia di € 500,00.

4. Il convenuto che, con richiesta formulata in data 12.1.2022, aveva dedotto di essersi accorto solo all'esito della costituzione della terza chiamata, della necessità di chiamare in causa A. E. L., era stato autorizzato a chiamare in causa A. E. S.A. con decreto in data 13.1.2021,

5. Con comparsa depositata il 28.3.2022 si era costituita A. E. S.A. eccependo la tardività della chiamata in causa.

Nel merito aveva chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore e, in via gradata l'inoperatività della polizza assicurativa.

In via ulteriormente gradata aveva chiesto che l'accoglimento della domanda di manleva venisse limitata ai danni effettivamente emersi all'esito dell'istruttoria, tenuto conto della responsabilità, anche concorsuale, accertata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Avv. V. D. L. e della richiesta di restituzione dei compensi asseritamente versati allo stesso, con accertamento contenuto nei limiti del massimale, detratta la franchigia di € 500,00.

6. Riservando di decidere con sentenza sull'eccepita inammissibilità della chiamata in giudizio delle Compagnie di assicurazione, concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma VI cpc, accertata la natura documentale della controversia, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.9.2023.

7. Con ordinanza in data 27.9.2023, la causa era stata interrotta, a seguito di decesso dell'attore e riassunta dagli eredi, con ricorso depositato in data 20.12.2023.

8. A seguito di eccezione formulata da A. E. S.A. le parti intervenute avevano depositato in data 11.4.2024 documentazione attestante la loro qualità di eredi dell'attore.

9. All'esito dell'udienza del 17.5.2024, verificata la rituale notifica del ricorso in riassunzione, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 all'esito della quale era stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dal previgente art. 190 cpc.

\*\*\*

**A. Sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata in giudizio della A. E. S.A. da parte del convenuto e sulla legittimazione attiva delle parti intervenute**

a.1 Accertato che il convenuto avrebbe dovuto formulare tempestivamente, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 269 cpc, la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la COMPAGNIA DI



ASSICURAZIONE A.E. S.A., va disposta l'estromissione dal giudizio della Compagnia di assicurazione A.E. S.A.

**a.2** Rilevato che le parti intervenute hanno depositato documentazione comprovante la qualità di eredi, prima dell'assunzione della causa in decisione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda di riassunzione, per carenza di legittimazione attiva degli eredi intervenuti, formulata da A.E. S.A.

### **B. Sugli oneri di allegazioni e di prova nel giudizio di responsabilità professionale**

In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell'attività processuale, per mancato compimento di un'attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente.

È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell'errore (Cass. civ., 10.11.16, n. 22882).

Conseguentemente il cliente che imputi all'avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, l'astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma dovrà dimostrare l'erroneità della stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.

L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato (Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678).

Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiusdica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410).

### **C. Sulle conseguenze dell'applicazione al caso di specie dei principi giuridici sopra indicati**

**c.1** La disciplina degli oneri probatori come sopra richiamata, va applicata al caso in esame tenendo presente che la responsabilità del convenuto è stata contestata solo dalla terza chiamata ASSICURATRICE ... S.P.A.



A fronte degli addebiti a lui formulati e della correlata richiesta di risarcimento danni, il convenuto si è infatti limitato a chiamare in garanzia prima ASSICURATRICE ... S.P.A. poi A.E. S.A. esprimendo, in relazione ai fatti a lui contestati, il proprio rammarico per l'incidente di percorso denunciato dall'attore, che assumeva ricollegato ad un periodo lavorativo che aveva portato allo scioglimento dell'associazione professionale.

**c.2** Per quanto concerne l'operatività del contratto di assicurazione, sottoscritto dal convenuto con ASSICURATRICE ... S.P.A., dalla lettura dell'art. 17 della polizza allegata (cfr doc. 2 terza chiamata) risulta che la validità dell'assicurazione è limitata alle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto.

Considerato che la richiesta di risarcimento danni, datata 29.1.2020, è stata inoltrata all'assicurato con pec in data 19.2.2020 (cfr doc. 12 attore) e che il contratto con ASSICURATRICE ... S.P.A., sottoscritto dal convenuto in data 11.5.2007 è scaduto il 11.5.2012, va esclusa l'operatività della garanzia, risultando la richiesta di danni pervenuta dopo la cessazione del contratto assicurativo.

**c.3** Passando all'esame della sussistenza della condotta contestata al convenuto, va evidenziato che, nel procedimento civile, ai sensi dell'art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Si può quindi ritenere provato, in quanto non contestato dal convenuto, il dedotto errore professionale, conseguente all'omessa tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrotto a seguito del decesso del legale rappresentante della Ditta M. F.e F.lli S.n.c. L'attore ha inoltre dedotto che la condotta negligente del convenuto aveva determinato l'estinzione del giudizio di opposizione che, se tempestivamente riassunto avrebbe verosimilmente determinato la revoca del decreto opposto (cfr doc. 1 pag. 53).

In relazione alla domanda di restituzione del complessivo importo di € 27.477,35 indicato dall'attore e come sopra documentato, il convenuto non ha formulato alcuna contestazione.

In relazione a tale vicenda il convenuto nulla ha dedotto, per cui anche tale circostanza può ritenersi non contestata e quindi ammessa.

**c.4** L'attore aveva dedotto che l'avv. V. D. L. l'aveva assistito anche nel giudizio per revocatoria ordinaria, incardinato presso il Tribunale di ..., sez. distaccata di ..., azione da lui promossa nei confronti della F. M. e F.lli s.n.c ed iscritta al n. ....

Anche questo giudizio, interrotto a seguito di morte del procuratore di una delle parti, non era stato riassunto nei termini e la mancata prosecuzione del giudizio aveva impedito all'attore di recuperare il credito di € 9.284,25, nascente da assegno protestato, emesso in favore dell'attore da M. F. L'attore



aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 9.284,25 per il mancato recupero dell'assegno protestato, posto alla base della domanda di revocatoria da lui introdotto nel procedimento estinto a seguito della mancata riassunzione (cfr doc. 14).

Anche in relazione a tale vicenda il convenuto nulla ha dedotto, per cui la circostanza può ritenersi non contestata e quindi ammessa.

Accertata la sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità a ledere i diritti dell'attore, va evidenziato che, ove venga dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, può essere richiesta dal cliente, che non abbia potuto conseguire alcun risultato utile dall'attività del professionista, la restituzione degli acconti versati.

**c.5** In relazione al quantum debeatur l'attore ha depositato documentazione dalla quale risulta che, in relazione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Ditta M. F.e F.lli S.n.c. per un importo di € 8.834,45 aveva versato, a seguito di atto di precetto e di pignoramento presso terzi effettuato dalla Ditta M. F.e F.lli S.n.c., l'importo di € 11.159,37 (cfr doc. 6. Pag. 5 e doc. 14).

Aveva versato all'avv. V. D. L., a titolo di onorario, la somma di € 1.304,28 (cfr doc. 14) ed all'avv. S. I., in relazione al reclamo proposto avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione dell'esecuzione promossa dalla Ditta M. F.e F.lli S.n.c. l'importo di € 1.404,00 (cfr doc. 7 e 14).

Per l'iscrizione a ruolo del reclamo aveva versato l'importo di € 173,16 e per spese di registrazione del provvedimento di rigetto del reclamo l'importo di € 185,50 (cfr doc. 14)

In relazione all'appello, dichiarato inammissibile, proposto avverso la sentenza che aveva dichiarato tardiva l'opposizione a precetto, aveva versato la somma di € 3.966,79 all'avv. S. I. che lo aveva difeso.

In relazione alla domanda di restituzione del complessivo importo di € 27.477,35 indicato dall'attore e come sopra documentato, il convenuto non ha formulato alcuna contestazione.

Il convenuto va quindi condannato a versare agli eredi dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, conseguente all'omesso svolgimento della dovuta attività professionale, la somma di € 27.477,35, oltre interessi legali dal 19.2.2020 (data di messa in mora cfr doc. 12) al saldo.

#### **D. Sulla regolamentazione delle spese**

**d.1** Le spese di lite sostenute dall'attore e dalle eredi intervenute, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia ed il numero delle parti.

**d.2** Considerato il rigetto delle domande di manleva formulate dal convenuto, vanno poste a carico del medesimo le spese di lite sostenute dalle parti chiamate, liquidate come in dispositivo.



Spese parametrate ai valori minimi, considerata la natura documentale della controversia e la mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2167/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

**ACCERTATA**

la tardiva chiamata in causa di A.E. S.A. e l'infondatezza della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di ASSICURATRICE ... S.P.A.

**RIGETTA**

la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di ASSICURATRICE ... S.P.A.

**DICHIARA**

inammissibile a domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di A.E. S.A.

**ACCERTATO**

che le parti intervenute hanno depositato documentazione comprovante la loro qualità di eredi dell'attore,

**ACCERTATA**

la responsabilità professionale dell'avv. V. D. L.

**ACCERTATO**

che il danno patrimoniale, complessivamente subito dagli eredi dell'attore è pari alla somma di € 27.477,35, oltre accessori.

Per l'effetto

**CONDANNA**

il convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio in favore degli eredi dell'attore della somma di €. 27.477,35, oltre accessori.

**CONDANNA**

il convenuto a rifondere agli eredi dell'attore le spese di lite liquidate in € 1.071,00 per spese di negoziazione, € 545,00 per esborsi ed €. 6.094,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

**CONDANNA**

il convenuto a rifondere alla terza chiamata A.E. S.A. le spese di lite, liquidate in €. 6.094,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

**CONDANNA**





il convenuto a rifondere alla terza chiamata ASSICURATRICE ... S.P.A. le spese di lite che, considerato l'omesso svolgimento della fase istruttoria e decisionale, si liquidano in € 2.324,80, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 25 febbraio 2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

